

N° 154 di Rep.

del 28/12/2015

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

9ª DIVISIONE - 4ª SEZIONE

CONTRATTO QUADRO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA

IN AMBITO UE

TRA

Il Ministero della Difesa - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate - Codice fiscale nr. 1280084100 (qui di seguito denominata TELEDIFE) rappresentata dal Dir. Antonio ARLOTTA, in qualità di Presidente di Seggio di gara,

E

il RTI costituito dalla ENGINEERING INGEGNERIA INFORTMATICA S.p.A. (partita IVA: 05724831002) con sede legale in Roma Via San Martino della Battaglia 56 in qualità di mandataria e la SELEX ES S.p.A. (partita IVA: 10111831003) con sede legale in Roma Piazza Monte Grappa 4, rappresentato dal Sig. Aldo PERSIANI, nato a ... OMISSIS ... nella sua qualità di Procuratore Speciale, come risulta da Procura Speciale. OMISSIS. a rogito del Notaio ... OMISSIS ...


L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Dicembre, io F.A. DONATELLA INGRIA in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione del presente Accordo.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre del Direttore di n. 112/20/0043-15 del 10.08.2015, veniva avviata la procedura ristretta in ambito UE art. 16 del D.Lgs.208/2011 al fine di aggiudicare la fornitura di servizi professionali e di assistenza specialistica a favore del sistema @D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell'A.D. mediante sottoscrizione di un accordo quadro nel rispetto del combinato disposto dagli artt. 16, comma 4, del D.Lgs 208/2011 e 59 del D.Lgs. 163/06;
- l'Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo "con unico fornitore" e risponde all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per i servizi professionali e di assistenza specialistica per gli Enti dell'A.D., all'abbattimento dei costi di procedura ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
- in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, TELEDIFE ha espletato, una gara a procedura ristretta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n.-215/S 182-330855 in data 19.09.2015 e sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 111 in data 21.09.2015;
- il RTI ENGINEERING – SELEX ES è risultato aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto Quadro, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il RTI dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA

fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il RTI ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

1. **Disciplinare:** il disciplinare di gara, volto a regolamentare le caratteristiche essenziali, gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto;
2. **Accordo Quadro:** il presente accordo, quale contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/06, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli contratti di adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;
3. **Capitolato Tecnico:** il documento, allegato **A** al Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



4. **Offerta:** l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
5. **Contratto di adesione:** il singolo appalto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, previa discrezionale valutazione della Stazione Appaltante in ordine al proprio fabbisogno, verrà eventualmente affidato all'aggiudicatario, compendiato in documento che riassumerà gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Accordo Quadro.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo Quadro)

1. Il presente Accordo regola le caratteristiche minime degli interventi professionali e dei prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra TELEDIFE e la Ditta, in occasione dei singoli Contratti Attuativi dell'Accordo stesso, ed impegna la Ditta a sottoscrivere con la Stazione Appaltante uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. Oggetto dell'Accordo Quadro sono la fornitura di servizi professionali e di assistenza specialistica a favore del sistema @D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell'A.D., da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nella Specifica Tecnica ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



3. L'Accordo consiste, quindi, nell'erogazione di servizi informatici di analisi, progettazione, implementazione, assistenza funzionale e di manutenzione specialistica, con figure professionali riconducibili ai seguenti profili:
- Analisti/Programmatori/Sistemisti Senior;
 - Tecnico informatico.
4. TELEDIFE, previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei fabbisogni degli Enti dell'A.D., potrà stipulare con la Ditta uno o più Contratti Attuativi. La durata dei singoli Contratti Attuativi non potrà eccedere la durata complessiva dell'Accordo Quadro. I Contratti Attuativi stipulati per periodo eccedente la durata dell'Accordo Quadro perderanno automaticamente efficacia.
5. La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. La decisione della Stazione Appaltante di divenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con la Ditta sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti Attuativi o nel caso in cui l'importo totale dei servizi richiesti risulti inferiore al valore complessivo.

Art. 3 (Condizioni esecutive)

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'Accordo Quadro, è regolato dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché, per l'acquisto e la locazione delle apparecchiature informatiche e per le licenze d'uso dei programmi, dalle norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri di cui al D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

Inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dal Codice Civile, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, dal D.Lgs 06 settembre 2011, n.159, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano l'Accordo dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico n.012/0043-15 (in seguito denominato Capitolato Tecnico);
- alla Proposta Tecnica della Ditta.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Proposta Tecnica prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



- il Capitolato Tecnico;
- la Proposta Tecnica.

Prevarrà invece la Proposta Tecnica rispetto al Capitolato Tecnico, nel solo caso in cui essa riporti requisiti superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro)

L'accordo quadro avrà una durata di 4 (quattro) anni e decorrerà dal quinto giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo di *posta elettronica certificata*, da TELEDIFE 9^a Divisione 4^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 9.4.).

Qualora la Ditta dimostri all'esecutore contrattuale di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva al quinto giorno, la decorrenza del contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE 1° Reparto, 1^a Divisione, 1^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 1.1.2.);
- TELEDIFE 10^a Divisione 3^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.3);
- SEGREDIFESA V Reparto (in seguito denominata SGD V);
- STATO MAGGIORE della DIFESA VI Reparto (in seguito denominata SMD VI);
- STATO MAGGIORE dell'ESERCITO IV Reparto Logistico (in seguito denominata SME IV).

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Resta inteso che i termini di durata del Contratto Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto Quadro.

Per durata del Contratto Quadro si intende il termine di utilizzo dello stesso e, quindi, di adesione mediante la stipula dei Contratti di adesione per i servizi professionali ed assistenza specialistica da parte di TELEDIFE per le esigenze dei vari Enti dell'A.D..

Ciascun Contratto di adesione avrà la durata di 12 mesi e decorrerà dal quinto giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo di *posta elettronica certificata*, da TELEDIFE 9.4..

Qualora la Ditta dimostri all'esecutore contrattuale di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva al quinto giorno, la decorrenza del contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE 1.1.2.;
- TELEDIFE 10.3..

Art.5 (Valore dell'Accordo Quadro)

1. L'importo complessivo è pari ad Euro **1.545.995,10** (diconsi Euro **Unmilione cinquecento quarantacinquemilanovecentonovantacinque/10**) + i.v.a., derivante dall'offerta della Ditta del 12.11.2015 e relativa annessa Scheda Economica che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.
2. I prezzi unitari (omnicomprensivi – con la sola esclusione dell'I.V.A.) a ora/uomo per ogni singola figura professionale prevista, sono così fissati:

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA

FIGURA PROFESSIONALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Analisti/Programmatori/Sistemisti Senior	ORE 24.090	€ 32,70/ora	€ 787.743,00
Tecnico informatico	ORE 24.090	€ 28,01/ora	€ 674.760,90
Analisti/Programmatori/Sistemisti Senior-fuori Roma	GIORNI 160	€ 279,67/giorno	€ 44.747,20
Tecnico informatico- fuori Roma	GIORNI 160	€ 242,15/giorno	€ 38.744,00

3. Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari ad euro zero, trattandosi di attività connessa con l'analisi, lo sviluppo e la manutenzione del software.
4. L'importo complessivo determina il massimo spendibile nell'arco dei 4 anni ma è suscettibile di modifiche in relazione alle effettive esigenze dell'Ente e disponibilità economiche, con la precisazione che agli effettivi impegni finanziari e contabili si provvederà ogni qualvolta si ricorrerà in concreto alla sottoscrizione dei singoli contratti di adesione.

Art.6 (Controllo dell'esecuzione dell'Accordo Quadro)

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica del presente Accordo Quadro vengono demandate per delega di TELEDIFE 1.1. al DdE appositamente nominato da TELEDIFE.

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente Accordo Quadro viene demandata al Comando C4 Difesa.

Nomina del Direttore dell'Esecuzione

TELEDIFE 1.1. nominerà, entro i 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'Accordo Quadro il DdE e notificherà alla Ditta, e per conoscenza agli Enti dell'A.D. interessati, il nominativo dell'incaricato.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



A seguito della stipula degli Atti di adesione, entro i 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza degli stessi, TELEDIFE 1.1. comunicherà al DdE di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

Verbale di inizio attività (*Contratti di adesione*)

Il DdE provvederà, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di avvio delle prestazioni, a verbalizzare l'inizio attività.

Il "verbale d'inizio attività", controfirmato dal Capo Progetto (o Responsabile di Progetto) della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10.3..

Compiti e responsabilità del DdE.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al DdE compete la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Oltre quanto previsto dal predetto Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il DdE provvederà:

- alla sorveglianza delle realizzazioni, attività, implementazioni, personalizzazioni e servizi eseguiti o erogati dalla Ditta a fronte del presente Atto;
- al monitoraggio delle attività svolte dalla Ditta nel corso dell'esecuzione del presente Atto;
- alla verifica dell'idoneità delle figure professionali impiegate dalla Ditta a fronte del presente Atto, richiedendone la sostituzione quando ritenute non idonee;
- alla messa a disposizione della Ditta dei locali, infrastrutture, sistemi informatici ed applicazioni software di proprietà dell'A.D. qualora necessario;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



- ad approvare il Piano della Qualità e la documentazione tecnica prodotto dalla Ditta per l'esecuzione del presente Atto, dopo averne accertato la rispondenza ai requisiti richiesti e verificato i presupposti, come stabilito dal successivo art. 8;
- a verificare che le attività pianificate dal Team di Progetto della Ditta, sia nella fase di analisi, sia nella fase realizzativa ed implementativa del Sistema, siano in linea con gli obiettivi indicati nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto;
- ad assicurare il controllo sull'attività di aggiornamento della documentazione prodotta dalla Ditta durante l'esecuzione del contratto;
- a mantenere gli opportuni contatti con gli Enti interessati (SGD, TELEDIFE, ecc.) per la definizione delle linee guida di progetto in maniera aderente al Capitolato Tecnico ed alla Proposta Tecnica allegati al presente Atto;
- a verificare il rispetto temporale delle principali attività previste dai Lotti d'esecuzione, nonché intervenire nei confronti della Ditta per sollecitarne l'esecuzione al manifestarsi di ritardi non dipendenti da cause imputabili all'A.D.;
- ad assicurare, per lo stretto indispensabile, la disponibilità delle strutture logistiche, unitamente ai sistemi informatici, applicativi software e banche dati laddove previsto o necessario, purché conformi alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro;
- a sollecitare gli Enti dell'A.D. interessati a svolgere le pratiche necessarie al fine di consentire al personale della Ditta, anche con materiali propri, purché pertinenti ai fini del presente Atto, l'accesso, per le attività strettamente

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA

connesse con il presente Atto, purché in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza;

- ad approvare o esprimere pareri tecnici, secondo quanto stabilito dal presente atto, sui documenti tecnici, test memoranda, procedure di collaudo e modalità di verifica delle prestazioni eseguite dalla Ditta in maniera aderente al Capitolato Tecnico, ed alla Proposta Tecnica allegati al presente Atto;
- a verificare i tempi d'intervento in relazione ai livelli dei servizi di manutenzione, compresi quelli in garanzia, prestati dalla Ditta;
- a verificare che gli Enti interessati dalle prestazioni contrattuali predispongano, redigano, raccolgano e conservino gli statini di presenza del personale della Ditta ed i registri delle attività svolte dal personale della stessa;
- a raccogliere, catalogare ed inoltrare a TELEDIFE 1.1.2. ed ai competenti Enti interessati, tutta la documentazione prodotta dalla Ditta a fronte del presente Atto;
- a mantenere la contabilità delle ore delle figure professionali impiegate dalla Ditta per lo svolgimento delle singole attività;
- a trascrivere su apposito registro il dettaglio delle attività di sviluppo software eseguite.

Inoltre, nell'ambito delle attività di monitoraggio il DdE provvederà a coadiuvare gli Enti dell'A.D., interessati dalle finalità previste dal presente contratto, nel controllo dell'avanzamento delle attività, nella valutazione del loro impatto (tecnico, organizzativo, economico, finanziario, logistico, ecc.), nell'accertamento dei livelli di servizio e nella definizione delle esigenze formative del personale dell'A.D..

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Tutte le verbalizzazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE 1.1.2. ed a tutti gli Enti interessati.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente Atto, il DdE valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al Capo Progetto, quale rappresentante della Ditta, di controfirmare i suddetti verbali.

Qualora su richiesta formale del DdE, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente Atto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art.7 (Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro)

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula dei contratti di adesione che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro. A seconda dell'esigenza del singolo Ente dell'A.D., il ***contratto di adesione*** potrà comprendere uno o più lotti le cui modalità minime di esecuzione sono di seguito descritte:

PIANO DELLA QUALITA'

Approvazione

Entro 20 (venti) giorni dalla data del verbale di inizio attività di cui al precedente art. 6, la Ditta sottoporrà al DdE, per l'approvazione e, per conoscenza, a TELEDIFE 1.1.2., il Piano della Qualità redatto in lingua italiana, aderente al sistema di qualità aziendale, applicato per tutti i processi interni ed esterni eseguiti dalla Ditta.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Il DdE, entro 10 (dieci) giorni successivi approverà il predetto documento o richiederà alla Ditta, dandone conoscenza a TELEDIFE 1.1.2., di apportarvi le necessarie modifiche o integrazioni. La Ditta, entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla richiesta, provvederà ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, fino a che non ne riceverà l'approvazione da parte del DdE.

I giorni eccedenti i 40 (quaranta), come sopra stabiliti dall'A.D. per l'approvazione del predetto "Piano", qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D., saranno considerati come giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 14.

L'approvazione del suddetto "Piano" dovrà risultare da apposito "Verbale di approvazione del Piano della Qualità" sottoscritto dal DdE e controfirmato dal Capo Progetto, quale rappresentante della Ditta.

L'originale in bollo del "Verbale di approvazione del Piano della Qualità" dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

LOTTO 1: Sviluppo nuove funzionalità, manutenzione evolutiva e adeguati-
va

DOCUMENTO DI ANALISI TECNICO-FUNZIONALE

a) Presentazione del Documento di Analisi tecnico-funzionale

Il "Documento di Analisi tecnico-funzionale", redatto in lingua italiana, sarà presentato alla verifica di idoneità, presso l'Ente dell'A.D. interessato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data risultante dal "Verbale di approvazione del Piano della Qualità".

b) Avviso di ultimazione delle prestazioni

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni, almeno 5 (cinque) giorni prima del termine stabilito, con lettera raccomandata o *Posta Certificata* diretta a TELEDIFE 1.1.2. ed al DdE.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatato dal DdE che redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. L'originale in bollo (a carico della Ditta) del certificato, controfirmato dal Capo Progetto, quale rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 dieci giorni successivi. Una ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.3.

c) Località di verifica di idoneità del documento

La verifica di idoneità avrà luogo presso l'Ente dell'A.D. interessato.

d) Modalità di verifica di idoneità

La verifica di idoneità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura del DdE o di una Commissione appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà l'idoneità, la congruità e la rispondenza del documento rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e dalla Proposta Tecnica della Ditta.

Tutte le operazioni di verifica di idoneità dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente.

L'originale in bollo (a carico della Ditta) del verbale di idoneità del documento di analisi tecnico-funzionale, controfirmato dal Capo Progetto, quale rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2 entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

e) Approvazione del verbale di idoneità

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'approvazione verrà effettuata TELEDIFE 1.1., entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del verbale di idoneità, che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta, a mezzo di lettera raccomandata *r/r o Posta Certificata*.

f) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione

I prodotti oggetto di consegna (documentazione, supporti magneto-ottici, manuali, ecc.) dovranno essere imballati in maniera tale da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, sono a carico della Ditta.

REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE

a) Termine e località di presentazione alla ultimazione delle prestazioni

Tutte le prestazioni relative alle funzionalità sviluppate ed implementate sul Sistema @D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell'A.D., saranno presentate alla verifica di conformità, presso gli Enti dell'A.D. risultanti dal piano di Verifica delle prestazioni di cui al successivo punto b), entro il termine previsto su ogni singolo atto di adesione di xx(____) giorni, a decorrere dalla data risultante dal "verbale di idoneità del documento di analisi tecnico-funzionale".

b) Avviso di ultimazione delle prestazioni e presentazione del piano di verifica, della documentazione tecnica e del documento di analisi aggiornato

La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni almeno 5 (cinque) giorni prima del termine stabilito, con lettera raccomandata *o Posta Certificata* diretta a TELEDIFE 1.1.2. ed al DdE.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere i seguenti documenti in lingua italiana:

- il "Piano di verifica delle prestazioni";
- la documentazione tecnica;
- il documento di Analisi di dettaglio aggiornato a quanto realizzato.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni, comprensivo degli allegati sopra citati, dovrà essere inviato in originale a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Una ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.3..

c) Località di verifica di conformità

La verifica di conformità avrà luogo presso i siti di ultimazione delle prestazioni.

d) Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura del DdE o di una Commissione appositamente nominata da TELEDIFE che accerterà la rispondenza e la conformità del Sistema @D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell'A.D. con le nuove funzionalità sviluppate ed implementate dalla Ditta conformemente al Documento di analisi tecnico-funzionale, al Capitolato Tecnico ed alla Proposta Tecnica.

Inoltre accerterà la rispondenza della documentazione tecnica presentata a quanto realizzato.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Sulla base delle indicazioni ricevute dagli Enti interessati, il DdE o la Commissione di verifica di conformità provvederà quindi a contabilizzare, in contraddittorio con la Ditta, l'esatto numero di ore per figura professionale impiegate con buon esito dalla Ditta.

Il Certificato di verifica di conformità dovrà indicare l'esatto numero di ore per figura professionale impiegate con buon esito dalla Ditta.

La Ditta metterà a disposizione della suddetta Commissione i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle verifiche di conformità.

Tutte le operazioni di verifica di conformità dovranno essere eseguite nel rispetto della vigente normativa.

L'originale in bollo del certificato di conformità, controfirmato dal Capo Progetto quale rappresentante della Ditta che avrà assistito alle prove di collaudo, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. Una ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.3.

In fase di liquidazione, non verranno riconosciute le ore per figure professionali in numero eccedenti a quelle indicate all'art. 5 del presente atto.

e) Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE dopo la favorevole verifica, con apposita determinazione che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni/software dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione, a mezzo di lettera raccomandata A/R o *Posta Certificata*.

f) Località e termine di consegna del documento

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



La documentazione tecnica e le funzionalità software sviluppate ed implementate dalla Ditta e tutto il Sistema @D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell'A.D. realizzato, certificate con esito favorevole, si intendono consegnate all'Ente dell'A.D. interessato sotto la data di ultimazione delle prestazioni di cui al precedente para b).

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle applicazioni software (oppure delle pubblicazioni) dell'A.D. provvederà alla verbalizzazione di consegna del software.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del verbale di consegna del software.

L'originale del verbale di consegna, controfirmato dal Capo Progetto della Ditta, quale rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10.3..

g) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione

I prodotti oggetto di consegna (documentazione, supporti magneto-ottici, manuali tecnici, manuali d'utente, ecc.) saranno imballati in maniera tale da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, sono a carico della Ditta.

h) Assunzione in carico e trascrizione sui registri

Le applicazioni software sviluppate ed implementate dalla Ditta saranno assunte in carico mediante trascrizione sul registro delle applicazioni software (oppure sul registro delle pubblicazioni) dell'A.D..

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle applicazioni software (oppure delle pubblicazioni) dell'A.D. provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile copia della fattura per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle applicazioni software (oppure sul registro delle pubblicazioni), il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10.3 entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di registrazione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività.

La registrazione sul registro delle applicazioni software (oppure sul registro delle pubblicazioni), qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10.3 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA PER L'AVVIAMENTO OPERATIVO ED AVVIAMENTO OPERATIVO"

a) Decorrenza del servizio

Il servizio di assistenza tecnico-sistemistica per l'avviamento operativo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera di accettazione delle applicazioni software sviluppate ed implementate dalla Ditta (precedente punto e)).

b) Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di 60 (sessanta) giorni.

c) Inizio, Fine, Buona esecuzione del servizio ed avviamento operativo

L'inizio, la fine e la buona esecuzione del servizio, nonché l'avviamento operativo del Sistema, saranno dichiarati dal DdE con apposito verbale.

L'originale in bollo del "verbale di inizio, fine, buona esecuzione del servizio ed avviamento operativo", controfirmato dal Capo Progetto della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.2. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi all'ultimo giorno di servizio reso dalla Ditta. Il verbale dovrà espressamente dichiarare l'avvenuto avviamento operativo del Sistema.

Un'ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.3..

d) Approvazione della buona esecuzione

L'approvazione verrà effettuata TELEDIFE 1.1., entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del verbale buona esecuzione del servizio, che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta, a mezzo di lettera raccomandata r/r o *Posta Certificata* ed a TELEDIFE 10.3..

"SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'A.D."

a) Decorrenza del servizio

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Il servizio di formazione per il personale dell'A.D. decorrerà dalla data risultante dal verbale di inizio, fine, buona esecuzione del servizio ed avviamento operativo.

b) Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di 15 (quindici) giorni.

c) Inizio, Fine, Buona esecuzione del servizio di formazione del personale dell'A.D.

L'inizio, la fine e la buona esecuzione del servizio di formazione del personale dell'A.D. sarà dichiarati dal DdE con apposito verbale.

L'originale in bollo del "verbale di inizio, fine, buona esecuzione del servizio di formazione del personale dell'A.D.", controfirmato dal Capo Progetto della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.2. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi all'ultimo giorno di servizio reso dalla Ditta. Un'ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.3..

d) Approvazione della buona esecuzione

L'approvazione verrà effettuata TELEDIFE 1.1., entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del verbale buona esecuzione del servizio, che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta, a mezzo di lettera raccomandata r/r o *Posta Certificata* ed a TELEDIFE 10.3..

LOTTO 2: Servizio di installazione e assistenza da remoto

a) Decorrenza del servizio

Il servizio di installazione e assistenza da remoto decorrerà dalla data risultante dal verbale di inizio attività di cui al precedente art. 6.

b) Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di 12 (dodici) mesi.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



d) Verbale quadrimestrale di buona esecuzione del servizio

Le prestazioni "on-site" fornite dalla Ditta saranno annotate a cura del DdE o assistente delegato, su appositi statini di presenza specificanti la data, il numero ed il tipo di intervento effettuato, indicando altresì il personale della Ditta intervenuto e l'esito della prestazione eseguita.

La buona esecuzione del servizio sarà dichiarata dal DdE con appositi "verbali di buona esecuzione". Il periodo massimo coperto da ciascun verbale è pari a quattro mesi, fatta salva la facoltà di redigere un unico verbale qualora l'attività si concluda prima dei quattro mesi.

L'originale in bollo di ciascun "verbale di buona esecuzione", controfirmato dalla Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.2. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10.3.

e) Approvazione della buona esecuzione

L'approvazione verrà effettuata TELEDIFE 1.1., entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del verbale buona esecuzione del servizio, che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta, a mezzo di lettera raccomandata r/r o *Posta Certificata* ed a TELEDIFE 10.3..

Art.8 (Assicurazione della Qualità)

Durante tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo Quadro e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001 – versione 2008 rilasciata, per il settore di classificazione EA33 ("Tecnologia dell'informazione") e EA 34 ("Studi di consulenza tecnica – Ingegneria"), da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA

l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (European Cooperation for Accreditation), conformemente ai requisiti EN 45012.

Art. 9 (Subappalto)

Ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto né totalmente né parzialmente le forniture contrattuali.

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto non potrà essere autorizzato per un importo superiore al 30% (trenta per cento) di quello contrattuale.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà provvedere a depositare presso l'A.D. copia autentica del contratto di subappalto stipulato, entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, nonché la certificazione della qualità richiesta.

La Ditta aggiudicataria deve praticare per i lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20%.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'Amministrazione provvederà a corrispondere l'importo dei lavori affidati in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo contraente di inserire nel contratto relativo alla subcommessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 8.8.94 n. 490.

Art. 10 (Obbligo di riservatezza e sicurezza aree riservate)

La Ditta si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'Accordo quadro. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall'Accordo Quadro.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Art. 11 (Proprietà' del software sviluppato e della documentazione prodotta)

Tutte le applicazioni e procedure software realizzate dalla Ditta in esecuzione del presente atto, dovranno essere fornite in forma sorgente.

La documentazione progettuale prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana.

La documentazione prodotta su idonei supporti informatici dovrà essere in formato leggibile nel Sistema Operativo utilizzato e sul formato in uso al momento presso l'A.D..

L'A.D. acquisirà la proprietà esclusiva del software sorgente fornito e della documentazione prodotta dalla Ditta.

Sebbene la proprietà di cui sopra, sia sul software, che sulla documentazione, sia limitata alla sola proprietà fisica, ma non intellettuale, l'A.D. avrà comunque piena facoltà di utilizzare, totalmente o in parte, nonché riutilizzare i predetti prodotti o l'intera applicazione software nel suo complesso, senza che ciò possa essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte della Ditta. E' fatto invece assoluto divieto alla Ditta di utilizzare o riprodurre, sia totalmente, che parzialmente, anche attraverso o a favore di terzi, il software realizzato o la relativa documentazione prodotta per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare, o riutilizzare, o duplicare i prodotti software e la documentazione di cui sopra, oppure l'intero Sistema per ulteriori proprie esigenze, senza alcuna restrizione.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Art. 12 (Garanzia e responsabilità della Ditta per ogni contratto di adesione)

Generalità

La Ditta garantisce, per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal verbale di buona esecuzione relativo al lotto 2, il funzionamento delle applicazioni e configurazioni software sviluppate, implementate e rese operative, assumendo l'obbligo di ripristinarne l'efficienza senza alcun addebito per l'A.D., secondo gli standard definiti o riconosciuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già Digit-PA) in materia ITC.

Durante il periodo di validità del presente Atto compreso il periodo di garanzia, la Ditta si impegna ad integrare, modificare e/o rieseguire, a sua cura e spese, le applicazioni e/o configurazioni software (producendo e/o aggiornando l'eventuale relativa documentazione tecnica dell'A.D. quando previsto) che dovessero presentare incompletezza e/o imperfezioni evidenziate da parte dell'A.D. anche successivamente alla verifica della buona esecuzione dell'attività.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per tutto il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad integrare e/o modificare le applicazioni e/o configurazioni software, e/o eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'intervento in garanzia dovrà essere completato entro i tempi sotto indicati decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R o *Posta Certificata*, con cui TELEDIFE 1[^] Divisione, o il DdE o il Comando C4 Difesa richiede alla Ditta di eliminare l'inconveniente riscontrato. La data di avvenuta soluzione dell'intervento eseguito dovrà risultare da apposito verbale redatto dal DdE.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Il ripristino delle funzionalità del software dovrà avvenire entro i termini stabiliti per ciascuno dei seguenti "livelli di severità":

Livello di severità 1 - Errore bloccante (ovvero che impedisce l'operatività di una funzione):

- presa in carico del problema: - entro 2 ore dalla data di ricezione della richiesta nel 90% dei casi;
 - entro 4 ore dalla data di ricezione della richiesta nel 10% dei casi;
- ripristino della funzionalità del software: - entro 4 ore dalla presa in carico del problema nel 90% dei casi;
 - entro 12 ore dalla presa in carico del problema nel 10% dei casi;

Livello di severità 2 - Errore non bloccante (ovvero che non ha impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operatività del sistema):

- presa in carico del problema: - entro 4 ore dalla data di ricezione della richiesta nel 90% dei casi;
 - entro 8 ore dalla data di ricezione della richiesta nel 10% dei casi;
- ripristino della funzionalità del software: - entro 16 ore dalla presa in carico del problema nel 90% dei casi;
 - entro 24 ore dalla presa in carico del problema nel 10% dei casi.

Tutte le verbalizzazioni relative alle prestazioni in garanzia, complete di una sommaria descrizione degli interventi risolutivi eseguiti da parte della Ditta,

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



redatte dal DdE e controfirmate dal Capo progetto, quale rappresentante della Ditta, dovranno essere inviate a TELEDIFE 1.1.2. entro 10 (dieci) giorni successivi al termine, con buon esito, dell'intervento effettuato.

Prescrizioni particolari

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

La garanzia sarà gestita attraverso la struttura di supporto telefonico (Call Center- Help Desk), che la Ditta metterà a disposizione dell'A.D., che dovrà contabilizzare gli interventi con indicazione della data, ora e tipo di malfunzionamento, data e ora di ripristino.

La Ditta sarà rintracciabile telefonicamente attraverso uno specifico numero telefonico su rete pubblica nazionale, in grado di accogliere richieste a mezzo call-center, segreteria telefonica e telefax, funzionante 24 ore al giorno, tutti i giorni, feriali e festivi.

L'intervento di ripristino in efficienza del Sistema potrà essere richiesto anche telefonicamente (o via telefax). Nella richiesta, l'A.D. dovrà specificare se trattasi di guasto di tipo "bloccante" o "non bloccante".

Durante il periodo di garanzia, il DdE dovrà tenere ed aggiornare un "registro di contabilizzazione degli interventi in garanzia" in cui annoterà la data, il giorno e l'ora della richiesta d'intervento, i tempi di ripristino e l'avaria riscontrata.

Al termine del periodo di garanzia, un estratto di tale registro dovrà essere inviato per la contabilizzazione delle eventuali penalità a TELEDIFE 1.1.2..

Qualora la Ditta provi che i malfunzionamenti siano determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della ri-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



parazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nei termini sopra indicati, sono a carico dell'Amministrazione.

Qualora gli interventi eseguiti in garanzia comportino il rilascio di versioni (o release) del software successive a quelle già in possesso dell'A.D., la Ditta è tenuta a fornire la relativa documentazione ed installare i codici sorgenti e/o le versioni più aggiornate del software di base, presso l'A.D., senza pretendere alcun ulteriore compenso.

I tempi occorrenti per gli interventi in garanzia, dal momento della chiamata al momento del ripristino in efficienza, determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 1.1.2., per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare il malfunzionamento riscontrato. La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

Art. 13 (Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione dell'Accodo Quadro)

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative che potrebbero compromettere la finalità del servizio fornito, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I documenti, i materiali (ad esempio supporti magneto-ottici) e quant'altro non rispondente ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione. In tali casi verrà applicata alla Ditta una

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 14 (Inadempienze contrattuali – Penalità relative per ogni contratto di adesione)

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel presente atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

a) per ogni giorno di ritardo nella verbalizzazione dell'inizio attività per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'intero importo del presente Atto, salvo il risarcimento all'A.,D. dell'eventuale maggior danno;

b) per ogni giorno di ritardo:

- nella presentazione e/o approvazione da parte del DdE del Piano della Qualità;
- e/o nella presentazione dell'ultimazione delle prestazioni e/o verifica di conformità e/o consegna del Documento di Analisi tecnico- funzionale;
- - e/o nella presentazione dell'ultimazione delle prestazioni e/o verifica di conformità e/o consegna delle funzionalità sviluppate e implementate e del Sistema @D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell'A.D.;

previsti dal Lotto 1 per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo del Lotto stesso, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;

c) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o termine del servizio di installazione ed assistenza da remoto previsti dal Lotto 2 per cause non imputabili

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



- all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo del Lotto stesso, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- d) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto ai valori di soglia relativi ai livelli di servizio previsti dal precedente art. 12, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penalità pari allo 0,20% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- e) per il mancato adempimento a quanto previsto dall'art. 29 (*Subentro – relativo ai singoli contratti di adesione*), è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.
- f) per ogni qualunque ritardo nell'esecuzione del presente Atto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'intero importo del presente Atto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.


In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto.

Art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o li-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



cenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 16 (Risoluzione dell'Accordo Quadro contratto)

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità definitiva/inizio, fine e buona esecuzione e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto l'accordo, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con lettera A.R., ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro.
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di :
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

Art. 17 (Recesso dall'Accordo Quadro)

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Atto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Art 18 (Forza maggiore)

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..), che colpiscano la Ditta, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 1.1.2., a TELEDIFE 10.3. ed al DdE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo a TELEDIFE 1.1.2. tramite il DdE.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc..), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 19 (Sterilizzazione dei tempi contrattuali nel periodo feriale)

Il decorso dei termini previsti dal presente Accordo Quadro è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo operazioni di verifica di conformità e/o verifica di buona esecuzione.

Qualora la partecipazione di approvazione del contratto sia ricevuta nei periodi anzidetti, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta i giorni 7 del mese di gennaio e 26 del mese di agosto.

I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, nè durante il periodo feriale estivo, nè durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

Art. 20 (Revisione dei prezzi)

I prezzi di cui all'offerta della Ditta allegata al presente Accordo Quadro e del quale fa parte integrante sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Inoltre i prezzi di cui sopra sono onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

Art. 21 (Cauzione)

A norma dell'art.113 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la Ditta contraente ha prestato cauzione pari al 7,5 (sette/5) % dell'ammontare del presente Accordo Quadro costituita da Polizza Fideiussoria n° 2107767 del 03/12/2015 fino alla concorrenza di Euro 115.950,00.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna dei materiali (per le documentazione/software) o di ricezione della comunicazione relativa all'accettazione (o approvazione) dei servizi.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta in carta semplice (e 4 copie) diretta a TELEDIFE 10.3. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 22 (Pagamento relativo ai singoli Contratti di adesione)

Il pagamento avrà luogo separatamente per ciascun Lotto secondo le seguenti modalità:

LOTTO 1:

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

- 100% dell'importo, dopo la verbalizzazione di conformità con esito favorevole, accettazione e consegna, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3.:

- Fattura;
- Verbale di inizio attività;
- Verbale di approvazione del Piano della Qualità;
- Certificato di verifica di conformità;
- Verbale di consegna;
- Determinazione di accettazione completa degli estremi di trascrizione sul registro delle pubblicazioni;

ovvero

- Determinazione di accettazione;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



- Dichiarazione di avvio attività di trascrizione sul registro delle pubblicazioni.

se sussistono ragioni tecniche e/o organizzative che impediscono alla contestuale consegna la trascrizione sul registro delle pubblicazioni.

- Verbale di inizio, fine, buona esecuzione del servizio ed avviamento operativo”;
- Verbale di inizio, fine e buona esecuzione del servizio di formazione del personale dell’A.D.;
- Approvazione del RUP.

LOTTO 2:

Il pagamento avrà luogo per ogni quadrimestre, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3.:

- Fattura (relativa al quadrimestre a cui si riferisce);
- Verbale di inizio attività (se l’atto di adesione disciplina solo il Lotto 2);
- Verbale di buona esecuzione del servizio con l’indicazione del numero di ore di servizio effettivamente fornite con buon esito dalla figura professionale prevista; (quadrimestre o unico);
- Approvazione del RUP;
- Verbale del passaggio delle consegne, come da seguente art. 29 (solo per l’ultimo quadrimestre);
- Approvazione del DdE del passaggio delle consegne, come da seguente art. 29 (solo per l’ultimo quadrimestre).

Al pagamento sarà provveduto mediante emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, per conto

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



del creditore, in conto corrente presso la filiale della Banca . . . OMISSIS . . .
 . . . OMISSIS . . . sul conto corrente bancario intestato alla Ditta IBAN:
 . . . OMISSIS

In caso di RTI, per ogni singolo Lotto, la relativa fattura dovrà essere esclusivamente emessa dalla Ditta mandataria.

Per la documentazione/software realizzato:

la Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data del verbale di consegna del software.

Per i servizi:

la Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data di ricezione della comunicazione relativa all' approvazione dei servizi.

Per il servizio svolto nell'ultimo quadrimestre del **Lotto 2** la Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data di ricezione della comunicazione relativa all'approvazione del verbale delle consegne tra Ditta cedente e Ditta subentrante o A.D..

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (10[^] Div.).

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato:

1. per la documentazione/software: lettera di notifica accettazione documentazione/software; verbali di consegna.
2. Per i servizi: lettera di notifica approvazione.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



9.11.2012, n. 192, le parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Art 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Ditta assicura e garantisce che il c/c n., d IBAN: *OMISSIS* di cui al precedente art. 22 è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono allegare al presente contratto.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^ Divisione a mezzo lettera raccomandata A.R.. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente contratto tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo Codice CIG (n° Z6F15C62E2).

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 24 (Applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62)

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto (**Allegati F e G**), ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'AD applicherà la penale di cui al precedente art. 14.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la AD potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.

Art. 25 (Anticipazioni)

Non saranno concesse, in alcuna forma, anticipazioni del prezzo.

Art. 26 (Tutela e sicurezza sul lavoro)

Le parti si danno atto che il presente Accordo Quadro non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e non è soggetta a rischi di interferenza. Di conseguenza riconoscono che l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 0,00 (zero).

Art. 27 (Assicurazioni sociali)

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R.207/2010 della

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Ditta o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto (artt. 37 e 118 del D.Lgs 163/06). L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 28 (Controversie)

Le eventuali controversie derivanti dal presente Accordo Quadro sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria

Art. 29 (Subentro – relativo ai singoli contratti di adesione)

Nel presente paragrafo vengono descritte le attività e le procedure che saranno richieste alla Ditta nella fase finale del rapporto contrattuale, per il rilascio del servizio, per il passaggio delle consegne al subentrante designato (Ditta Entrante) e per il trasferimento al personale dell'A.D., di tutte le conoscenze necessarie a garantire la fluida transizione nella erogazione e la continuità operativa per l'utenza dei servizi in fornitura. Alla scadenza del contratto il Ditta presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi all'A.D. e/o alla nuova Ditta per un periodo pari agli ultimi 30 giorni di contratto.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Fase di Exit management.

Oltre a quanto detto, la fase di Exit management consiste:

- a. nell'affiancamento per il trasferimento delle competenze relative alla manutenzione dei sistemi e delle applicazioni realizzate, che si esplicherà attraverso la descrizione al personale della Ditta entrante di:
 - funzionalità applicative e contenuti specifici;
 - contesto di utilizzo ed eventuali personalizzazioni software in uso;
 - termini, modalità e tecniche per la consegna dei rilasci software applicativo, per la parte riguardante le attività di Change Management;
 - stato delle richieste di manutenzione;
 - diritti di proprietà intellettuale (accordi necessari, licenze, etc.);
- b. nell'espletamento delle operazioni di consegna della documentazione, che si esplicherà nelle seguenti attività:
 - consegna dei riferimenti relativi al patrimonio applicativo realizzato o adeguato (Nota: Voltura di eventuali licenze di sw del fornitore o terze parti che siano parte integrante del servizio a totale discrezione del cliente);
 - consegna di tutta la documentazione;
 - consegna di tutto il materiale relativo ai corsi di formazione e addestramento effettuati, alle note di riunione, a documenti specifici redatti durante la fornitura.

Fase di programmazione del passaggio di consegne.


Le attività di trasferimento saranno svolte mediante opportune sessioni di lavoro in modo da rispettare i termini relativi al passaggio di consegne. Le attività di trasferimento saranno svolte presso la sede oggetto della fornitura.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Al termine di ciascuna sessione di lavoro, la Ditta subentrante segnalerà al DdE le applicazioni che a suo avviso sono carenti della documentazione tecnica necessaria per garantire il corretto prosieguo del servizio.

Al termine delle attività di trasferimento la Ditta cedente e la Ditta subentrante o A.D., in contraddittorio, verbalizzeranno il passaggio delle consegne.

La Ditta cedente dovrà sottoporre al DdE per l'approvazione, il verbale del passaggio delle consegne.

Il pagamento dell'ultimo quadrimestre del servizio di assistenza tecnico-sistemistica per la manutenzione del Sistema e servizio di help desk sarà condizionato dall'avvenuta verbalizzazione del passaggio delle consegne tra la Ditta cedente e la Ditta subentrante o A.D..

Verbale del passaggio delle consegne.

“Tra Ditta cedente e Ditta Subentrante”

Il DdE a seguito dell'accertamento dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze da parte della Ditta subentrante, approverà il verbale del passaggio delle consegne.

L'originale in bollo del “Verbale del passaggio delle consegne” dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. L'approvazione verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta, a mezzo di lettera raccomandata r/r o *Posta Certificata* ed a TELEDIFE 10.3..

“Tra Ditta e A.D.”

Il DdE a seguito dell'accertamento dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze da parte del personale dell'A.D. verbalizzerà ed approverà il passaggio delle consegne, in contraddittorio con la Ditta stessa.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'originale in bollo del "Verbale del passaggio delle consegne" dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. L'approvazione verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. alla Ditta, a mezzo di lettera raccomandata r/r o *Posta Certificata* ed a TELEDIFE 10.3..

Art. 30 (Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in Roma Via San Martino della Battaglia 56.

Art. 31 (Variazione del domicilio e/o ragione sociale)

Qualora nel corso di svolgimento del presente Accordo Quadro si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE - Amministrativo. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 32 (Spese contrattuali)

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro, a termine della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.

Le spese per la pubblicazione di cui al comma 7 dell'art. 66 (o del comma 5 dell'art. 122) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono a totale carico della Ditta.

Art. 33 (Vincolo contrattuale)

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente Accordo.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.



LA DITTA CONTRAENTE

 L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AD


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art. 11 Proprietà del Software Sviluppato e della Documentazione Prodotta;
- Art. 12 Garanzia e responsabilità della Ditta;
- Art. 13 Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- Art. 14 Inadempienze contrattuali – Penalità relative per ogni contratto di adesione;
- Art. 19 Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Art. 16 Risoluzione dell'Accordo Quadro;
- Art. 17 Recesso dall'Accordo Quadro;
- Art. 22 Pagamento;
- Art. 26 Tutela e Sicurezza sul lavoro;
- Art. 29 (Subentro – relativo ai singoli contratti di adesione)

LA DITTA CONTRAENTE

 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

 L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AD


IL RAPPRESENTANTE DELLA
 AMMINISTRAZIONE DIFESA


L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero 49 pagine, di cui l'ultima è di numero 2 righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA



INDICE

- Art 1. *(Definizioni)*
- Art 2. *(Oggetto dell'Accordo Quadro)*
- Art 3. *(Condizioni esecutive)*
- Art 4. *(Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro)*
- Art 5. *(Valore dell'Accordo Quadro)*
- Art 6. *(Controllo dell'esecuzione dell'Accordo Quadro)*
- Art 7. *(Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro)*
- Art 8. *(Assicurazione della Qualità)*
- Art 9. *(Subappalto)*
- Art 10. *(Obbligo di riservatezza e sicurezza aree riservate)*
- Art 11. *(Proprietà' del software sviluppato e della documentazione prodotta)*
- Art 12. *(Garanzia e responsabilità della Ditta per ogni contratto di adesione)*
- Art 13. *(Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione dell'Accordo Quadro)*
- Art 14. *(Inadempienze contrattuali – Penalità relative per ogni contratto di adesione)*
- Art 15. *(Brevetti industriali e diritti d'autore)*
- Art 16. *(Risoluzione dell'Accordo Quadro contratto)*
- Art 17. *(Recesso dall'Accordo Quadro)*
- Art 18. *(Forza maggiore)*
- Art 19. *(Sterilizzazione dei tempi contrattuali nel periodo feriale)*
- Art 20. *(Revisione dei prezzi)*
- Art 21. *(Cauzione)*
- Art 22. *(Pagamento)*

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA

- Art 23. (Tracciabilità dei flussi finanziari)*
- Art 24. (Applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62)*
- Art 25. (Anticipazioni)*
- Art 26. (Tutela e sicurezza sul lavoro)*
- Art 27. (Assicurazioni sociali)*
- Art 28. (Controversie)*
- Art 29. (Subentro – relativo ai singoli contratti di adesione)*
- Art 30. (Domicilio legale)*
- Art 31. (Variazione del domicilio e/o ragione sociale)*
- Art 32. (Spese contrattuali)*
- Art 33. (Vincolo contrattuale)*

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA
AMMINISTRAZIONE DIFESA

